



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 18 Del 29.10.2012 Prot. del	Oggetto: Regolamento per la disciplina dell' attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
---	--

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di ottobre, alle ore 11.33, in Vibo Valentia nella Sala del Consiglio della Provincia di Vibo Valentia, Via Pavese, convocato dal Presidente del Consiglio con appositi avvisi notificati in tempo utile, si è riunito il Consiglio Provinciale in sessione ordinaria.

Risultano presenti:

		Presenti	Assenti
De Nisi	Francesco	X	
Barilaro	Giuseppe	X	
Maccarone	Aurelio	X	
Arone	Renato Savio		X
Mangiardi	Carmine	X	
Di Si	Salvatore	X	
Rodolico	Giuseppe	X	
Rizzo	Sergio Francesco	X	
Raffele	Giuseppe	X	
La Torre	Gianfranco	X	
Filippis	Francesco	X	
Soriano	Stefano	X	
Altieri	Nicola	X	
Condello	Giuseppe	X	
Grillone	Giuseppe	X	
Fraone	Domenico	X	
Brosio	Carlo	X	
Miceli	Francesco	X	
Macri	Giovanni	X	
Crupi	Nicola	X	
Bertucci	Rinaldo G. V.	X	
Pititto	Francesco Maria	X	
Rosi	Bruno	X	
Bilotta	Francesco E. A.	X	
Citton	Barbara	X	
TOTALE		24	1

Presenti n. 24 su n. 25 componenti il Consiglio Provinciale.

Presiede la seduta il Dott. Giuseppe Barilaro Presidente del Consiglio.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Francesco Marziali.

La seduta è pubblica.

Relaziona il Presidente De Nisi.

Poiché nessuno ha chiesto di intervenire il Presidente del Consiglio sottopone l'argomento a votazione palese per alzata di mano e questo viene approvato con 12 voti favorevoli (De Nisi, Maccarone, Mangiardi, Di Si, Rizzo, Soriano, Altieri, Condello, Grillone, Fraone, Brosio e Citton) e 12 astenuti (Barilaro, Rodolico, Raffele, La Torre, Filippis, Miceli, Macri, Crupi, Bertucci, Pititto, Rosi e Bilotta).

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, pone a votazione, in forma palese per alzata di mano, l'immediata esecutività della delibera e questa viene approvata con 12 voti favorevoli (De Nisi, Maccarone, Mangiardi, Di Si, Rizzo, Soriano, Altieri, Condello, Grillone, Fraone, Brosio e Citton) e 12 astenuti (Barilaro, Rodolico, Raffele, La Torre, Filippis, Miceli, Macri, Crupi, Bertucci, Pititto, Rosi e Bilotta).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Udita la relazione del Presidente De Nisi;

Visto che l'art. 2 della Legge 264/1991 stabilisce che "... l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da imprese o da società autorizzate dalla Provincia";

Considerato che ai sensi del comma 3 dell'art. 105 del D. Lgs 112/98 sono attribuite alle Province una serie di funzioni, tra le quali è prevista la competenza in materia di esami per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Visto l'accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14 febbraio 2002, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, D. Lgs 112/98;

Considerato necessario adottare il **Regolamento per la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto**;

Visto lo schema di Regolamento predisposto dagli Uffici di questa Provincia, costituito da n. 40 articoli tutti progressivamente numerati dal n. 1 al 40 e dagli allegati contrassegnati con i numeri 1, 2, 3, 4 e dalle lettere "A", "B", "C";

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 267/2000;

Visto:

il T.U.E.L. 267/2000;

lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

con la votazione in epigrafe riportata, resa per alzata di mano,

DELIBERA



Di approvare, siccome in effetti approva, l'allegato *Regolamento per la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto*, costituito da n. 40 articoli tutti progressivamente numerati dal n. 1 al 40 e dagli allegati contrassegnati con i numeri 1, 2, 3, 4 e dalle lettere "A", "B", "C";

di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'SK' or similar initials.



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARZIALI



ALL. TO A DPC-MP CONS. RF
N. 18 IN DATA 29.10.2012

Provincia di Vibo Valentia
Servizio Trasporti

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARZIALI

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA
CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO**

Approvato con delibera del Consiglio provinciale n. _____ del _____



INDICE

TITOLO I – GENERALITA'

Art. 1 – Oggetto e fonti normative

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 – Programmazione numerica

TITOLO II - DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 4 – Autorizzazione

Art. 5 – Requisiti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 6 – Requisito di idoneità professionale

Art. 7 – Capacità finanziaria

Art. 8 - Locali

Art. 9 - Sedi secondarie

Art. 10 – Trasferimento del complesso aziendale e modifiche societarie

Art. 11 – Decesso, incapacità fisica o recesso dalla società del titolare dell'autorizzazione

TITOLO III – ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA'

PROFESSIONALE

Art. 12 – Finalità

Art. 13 – Norme generali

Art. 14 – Soggetti interessati

Art. 15 – Requisiti e titoli per l'ammissione agli esami

Art. 16 – Avviso pubblico

Art. 17 – Domanda di ammissione all'esame

Art. 18 – Ammissione all'esame e relative procedure

Art. 19 – Commissione d'esame

Art. 20 – Modalità di svolgimento dell'esame

Art. 21 – Prova d'esame

Art. 22 - Rilascio, accertamenti e revoca dell'attestato di idoneità professionale

Art. 23 – Accesso agli atti della procedura

TITOLO IV - GESTIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 24 – Inizio attività

Art. 25 - Cessazione dell'attività

Art. 26 - Sospensione dell'attività

Art. 27 – Accesso agli sportelli della Motorizzazione Civile

Art. 28 - Orario di apertura

Art. 29 – Tariffe

Art. 30 – Registro – giornale

Art. 31 - Ricevute di consegna dei documenti di circolazione dei mezzi di trasporto o dei documenti di abilitazione alla guida

TITOLO V – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 32 – Vigilanza

Art. 33 – Irregolarità

Art. 34 – Grave abuso

Art. 35 - Esercizio abusivo o non autorizzato dell'attività di consulenza

Art. 36 - Rilascio di ricevuta

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 37 – Norma di rinvio


Art. 38 - Adeguamento normativo

Art. 39 – Entrata in vigore

Art. 40 - Diritti di segreteria

Art. 41 – Disposizioni abrogative – Norme transitorie

ALLEGATO A) Individuazione degli ambiti territoriali della provincia di Vibo valentia per la programmazione numerica delle autorizzazioni alle agenzie di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto .



ALLEGATO B) Tabella pagamenti;


ALLEGATO C) Programma d'Esame discipline;

ALLEGATO 1) Modello di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

ALLEGATO 2)

ALLEGATO 3) Attestato di idoneità;

ALLEGATO 4) Modello capacità finanziaria;



TITOLO I

GENERALITA'

Art. 1 - Oggetto e fonti normative

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di rilascio di autorizzazione e di vigilanza amministrativa nei confronti di centri di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (di seguito denominati "Studi di consulenza"), attribuite alla Provincia dalla Legge 8 Agosto 1991 n. 264 "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".

2. La materia è disciplinata, oltre che dalla suddetta Legge, dalle seguenti fonti normative:

- Legge 4 gennaio 1994 n. 11 "Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi";
- art. 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali", che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di esami per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (di seguito denominata "attività di consulenza");
- Legge 5 gennaio 1996 n. 11 "Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto";
dai seguenti Decreti Ministeriali attuativi della Legge 264/91:
- D.M. 9.11.1992 "Definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività";
- D.M. 9.12.1992 "Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";
- D.M. 26.4.1996 "Determinazione dell'importo una tantum dovuto dalle imprese esercenti attività di consulenza";
- D.M. 02.07.1996 "Attestati di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";
- D.M. 19.02.1998 "Adeguamento della disciplina in materia di modalità di rilascio degli attestati di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";
- D.M. 01.03.2000 "Regolamento concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m. e i.
- L. 120/2010;
- D.M. 11/11/2011 ;
- Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 13546 del 16/05/2012- Nuove procedure telematiche per il rilascio della ricevuta sostitutiva prevista dall'art. 7 della L. 264 del 1991 e dall'art. 92 c.d.s., alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 10 della L. 120/2010, nonché dal relativo Decreto Ministeriale di attuazione 11 novembre 2011 (in Gazzetta Ufficiale n.270 del 19 novembre 2011);
- Circolare prot. 13546 del 16 maggio 2012. Nuove procedure telematiche per il rilascio della ricevuta sostitutiva prevista dall'art. 7 della L. 8 agosto 1991, n. 264-Chiarimenti.




Art. 2- Ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento, per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, riportati nell'elenco tassativo di cui all'Allegato 1 della suddetta Legge 264/91, relativi alla circolazione di veicoli e/o natanti a motore, effettuati a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.
2. Rientrano nella definizione di cui al comma 1 anche le attività di certificazione per conto di terzi e gli adempimenti ad esse connessi, se previsti, alla data di entrata in vigore della Legge 264/91, nella licenza per il disbrigo di pratiche automobilistiche rilasciata dal Questore, ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773.
3. L'attività di consulenza può essere esercitata, previa autorizzazione della Provincia, dai seguenti soggetti:
 - imprese individuali;
 - società.
4. Rientrano nel campo di applicazione di cui al comma precedente anche gli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club d'Italia, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 4 gennaio 1994, n. 11.
5. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 L. 11/94, l'attività di consulenza può infine essere esercitata dalle autoscuole, limitatamente alle funzioni di assistenza ed alle operazioni concernenti la patente di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto. Nello svolgimento della suddetta attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla citata Legge n. 264 del 1991.
6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le attività di consulenza svolte, a titolo gratuito e ad esclusivo servizio delle imprese di autotrasporto, dalle associazioni di categoria degli autotrasportatori, presenti nei comitati provinciali ed aderenti alle associazioni nazionali presenti nel comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori.

Art. 3 - Programmazione numerica delle autorizzazioni

1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico, la Provincia definisce con cadenza annuale sulla base dei criteri di programmazione numerica stabiliti dal D.M. 9 dicembre 1992, il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza previsto dall'art. 3 della legge 264/91. In conseguenza di quanto sopra esposto, il numero di autorizzazioni per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su base provinciale è dato dalla relazione $N = V/2400$, intendendosi per N il numero di autorizzazioni e per V il numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia. Il valore numerico di 2400 rappresenta l'indice di autorizzazione a livello nazionale calcolato al momento dell'adozione del D.M. 9/12/92 del Ministro dei Trasporti, sulla base del rapporto popolazione/veicoli circolanti immatricolati su tutto il territorio dello Stato.
2. Al fine di ottimizzare e razionalizzare la distribuzione sul territorio provinciale degli studi di consulenza/autorizzazione, sono state individuate N.6 zone omogenee utilizzando la ripartizione territoriale adottata in cantoni per la viabilità provinciale costituite ciascuna da comuni per come indicati nella tabella allegata A ovvero collegati da strutture viarie di interconnessione. L'esigenza di operare per zone omogenee nasce dalla considerazione dell'elevato numero dei comuni di limitate dimensioni demografiche nei quali, tenuto conto del numero dei veicoli circolanti, non si sarebbe dato luogo alla sussistenza di uno studio consulenza/autorizzazione, mentre l'aggregazione con altri comuni contermini consente di disporre ed usufruire, se non nel



territorio del comune stesso comunque nelle immediate vicinanze, dei servizi forniti dello studio di consulenza.

Ad ogni zona omogenea (cantone) è stata quindi applicata la formula di cui al D.M. 9/12/92, individuando il numero complessivo delle autorizzazioni possibili (rilasciate e rilasciabili).

Tenendo conto infine del numero di licenze rilasciate ai sensi dell'art.115 R.D. n.773/1931, riconvertite in autorizzazioni provinciali e detratto tale numero da quello totale delle autorizzazioni possibili, discende il dato del numero complessivo delle nuove autorizzazioni rilasciate per ogni zona omogenea.

Si precisa al riguardo che, applicato ad ogni zona omogenea il criterio di cui al D.M. 9/12/1992, la percentuale ottenuta può essere arrotondata all'unità superiore solo in presenza di frazioni superiori allo 0,50, mentre la ripartizione delle autorizzazioni tra i diversi comuni facenti parte della stessa zona omogenea è stata effettuata tenendo conto sia della situazione esistente in ordine alle autorizzazioni già rilasciate sia del numero dei veicoli circolanti immatricolati.

Modalità per il rilascio di nuove autorizzazioni

1. Qualora si rendessero disponibili nuove autorizzazioni, in base all'aggiornamento della programmazione numerica annuale, la Provincia provvederà, a pubblicare, almeno una volta all'anno, avviso pubblico. Tale avviso verrà affisso all'albo pretorio della Amministrazione provinciale ed inviato ai comuni della provincia ed alle associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale.

2. L'avviso pubblico dovrà contenere:

- il numero delle autorizzazioni disponibili;
- l'indicazione di un termine, non inferiore a 30 giorni, per la presentazione delle domande;
- le modalità per il rilascio dell'autorizzazione;
- i criteri in base ai quali verrà predisposta la graduatoria in caso di eccedenza delle domande rispetto al numero di nuove autorizzazioni.

La graduatoria sarà approvata con determinazione del dirigente competente, in base al punteggio complessivo ottenuto applicando i criteri di seguito indicati:

a) Professionalità ed esperienza nel settore: verranno attribuiti 3 punti per ogni anno di servizio documentato (0.25 per ogni mese o per frazioni superiori ai 16 gg per un massimo di 10 anni) prestato dal titolare dell'attestato di idoneità professionale, in qualità di dipendente o collaboratore professionale o socio lavoratore presso uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Il servizio dovrà essere documentato tramite presentazione del libretto di lavoro e/o contratto professionale o di autocertificazione resa nelle forme di legge a firma dell'interessato.

b) Livello di scolarizzazione raggiunto dal titolare dell'idoneità professionale:

- diploma di laurea breve: 2 punti;
- diploma di laurea: 3 punti;

c) Parità di punteggio:

In caso di parità di punteggio l'autorizzazione verrà rilasciata a favore dell'istante che ha chiesto l'apertura dell'agenzia in un comune sprovvisto di detto servizio. In caso di



ulteriore parità di requisiti l'autorizzazione verrà rilasciata a seguito di estrazione a sorte del nominativo beneficiario, alla presenza degli interessati.

3. Agli interessati verrà data comunicazione scritta della graduatoria ed i vincitori saranno invitati a presentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, pena l'esclusione dalla graduatoria, i seguenti documenti:
 - a) attestato di capacità finanziaria come previsto dall'art.8 del presente regolamento;
 - b) la ricevuta del versamento del contributo "una tantum" come previsto dal D.M. dei trasporti del 16/04/96 e della circolare 146 del 20/11/96 del predetto ministero;
 - c) la ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa, se ed in quanto prevista dalla normativa vigente.
4. Ai richiedenti non inseriti in graduatoria verrà comunicato, per iscritto e con provvedimento motivato, il mancato accoglimento dell'istanza.
5. L'autorizzazione viene rilasciata, con riferimento alla graduatoria prevista al precedente comma 2, a tempo indeterminato, a favore:
 - a) del titolare nel caso di imprese individuali;
 - b) della Società, nel caso di società;
 - c) dell'Automobile Club, in relazione agli uffici dello stesso ACI specificatamente indicati nell'istanza presentata.
6. L'assegnatario dell'autorizzazione dovrà provvedere all'effettivo avvio dell'attività entro il termine di 90 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. In caso di giustificati e comprovati motivi, da comunicare al Servizio competente della Provincia per iscritto almeno 20 giorni prima della succitata scadenza, potrà essere accordata una proroga non superiore ad ulteriori 45 giorni. Entro tale termine perentorio, l'attività dovrà essere avviata, pena la revoca dell'autorizzazione.
7. Il rilascio dell'autorizzazione verrà disposto dal Dirigente del servizio competente.
8. Eventuali autorizzazioni che dovessero rimanere disponibili a seguito dell'effettuato avviso pubblico per mancanza di richieste potranno essere assegnati successivamente nel corso dell'anno direttamente a richiesta fino alla successiva pubblicazione delle sedi oggetto di nuovo avviso ove le stesse saranno reinserite se disponibili nell'anno successivo. Verranno comunque valutate le domande complete della documentazione richiesta.

TITOLO II

DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 4 - Autorizzazione

1. Il titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5, al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza, deve presentare al Dirigente del Servizio competente regolare istanza, sulla base della modulistica



reperibile sul sito web della Provincia o in alternativa sui modelli disponibili presso la sede dell'Ufficio.

2. Nella domanda viene dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" quanto segue:

- a. le generalità ed il possesso dei requisiti soggettivi e professionali da parte del soggetto richiedente e, se il caso sussiste, della persona, diversa dal richiedente, preposta a dirigere l'attività;
- b. i dati relativi all'impresa;
- c. i dati relativi alla società (se il caso ricorre);
- d. il titolo giuridico di disponibilità e le caratteristiche dei locali;
- e. i dati relativi al personale da adibire all'accesso agli sportelli della Motorizzazione Civile.

3. All'istanza va inoltre allegata la seguente documentazione:

- a) attestazione di affidamento bancario di € 51.645,69, rilasciata da aziende e istituti di credito oppure da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50;
 - b) eventuale dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5 da parte dei soci amministratori di società;
 - c) planimetria dei locali in scala almeno 1:100, in originale, vidimata da un tecnico abilitato e tale che risulti corretta ed evidente la suddivisione dei locali (ufficio, archivio se separato, bagno e antibagno);
 - d) documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
 - e) certificato di agibilità o altra documentazione attestante la destinazione d'uso dei locali;
 - f) originale o copia autenticata dell'eventuale atto di concessione o convenzionamento con l'ACI;
 - g) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
 - h) marca da bollo del valore corrente per il rilascio dell'autorizzazione.
- i) Entro il 31 gennaio di ogni anno il titolare dell'agenzia o il socio amministratore o il legale rappresentante o la persona da questi delegata, nel caso di società o ente, dovranno corrispondere all'Ufficio Trasporti della Provincia, quale onere per contributo spese, l'importo di € 100,00 tramite versamento sul cc n. 654889;


4. Completata l'istruttoria e verificata la sussistenza dei requisiti di legge il Dirigente rilascia l'autorizzazione, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

5. Il termine ultimo per il rilascio dell'autorizzazione è di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

6. L'autorizzazione va affissa in modo visibile presso i locali dell'impresa. Il caso contrario costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 33.

Art. 5 - Requisiti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'impresa che intenda ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo precedente deve possedere i requisiti elencati all'art. 3 comma 1 lettere a), b), c), d) e) della Legge 264/91.
2. In caso di società i requisiti devono essere posseduti: da tutti i soci per le società di persone; dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni; dagli amministratori per ogni altro tipo di società.
3. La validità dell'autorizzazione è subordinata al permanere dei requisiti di legge, il cui venir meno deve essere comunicato alla Provincia entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento. La Provincia si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli a campione sugli studi di consulenza autorizzati.



4. La perdita di uno o più dei requisiti indicati nel presente articolo e la mancata comunicazione di cui al comma precedente costituiscono grave abuso ai sensi e per gli effetti del successivo art. 34.

Art. 6 - Requisito di idoneità professionale

1. Per intraprendere l'esercizio dell'attività di consulenza è necessario il possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui alla lettera f) dell'art. 3 comma 1 della Legge 264/91, da parte del titolare in caso di impresa individuale e da parte di almeno uno dei soggetti di cui all'art. 5 comma 2 del presente Regolamento in caso di società.
2. Sono tenuti a conseguire l'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza anche coloro che:
 - i. subentrano nella direzione dell'attività per decesso o per sopravvenuta incapacità fisica di uno dei soggetti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 del presente Regolamento;
 - ii. pur avendo intrapreso l'esercizio dell'attività di consulenza anteriormente al 5.9.1991 (pertanto, con conversione della licenza di P.S. in autorizzazione provinciale), intendano avviare nuovi studi di consulenza.
3. L'attestato di cui al comma 1 può essere conseguito:
 - attraverso superamento di apposito esame;
 - a domanda, nei casi previsti dalla legge.
4. Possono ottenere, a domanda, l'attestato di idoneità professionale, anche in difetto del richiesto titolo di studio, con le modalità e nei termini di cui ai Decreti del Direttore Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione datati 2-7-1996 e 19-2-1998:
 - coloro che esercitavano effettivamente l'attività di consulenza automobilistica da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della L. 264/91;
 - i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli Automobile Club in servizio da almeno quindici anni.
5. Il responsabile professionale può ricoprire tale posizione esclusivamente per una singola sede adibita all'esercizio dell'attività di consulenza. Il caso contrario costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del presente Regolamento.

Art. 7 - Capacità finanziaria

1. I soggetti che intendano intraprendere l'attività di consulenza, al fine di dimostrare di possedere adeguata capacità finanziaria, devono presentare un'attestazione di importo pari ad almeno € 51.645,69, effettuata secondo lo schema di cui al D.M. 9.11.92, rilasciata, nelle varie forme tecniche, da aziende ed istituti di credito o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,49.
2. La dimostrazione del requisito di capacità finanziaria è richiesta anche nei casi di rilascio di nuova autorizzazione per trasferimento del complesso aziendale o in qualunque ipotesi di variazione della titolarità dell'azienda di cui al successivo articolo 10.

Art. 8 - Locali

1. I locali degli Studi di consulenza devono essere adibiti esclusivamente ai compiti ed agli adempimenti elencati nell'allegato 1 alla Legge 264/91.
2. Le caratteristiche tecniche e le misure dei locali devono rispettare i criteri definiti dall'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 9 novembre 1992.
3. Nel caso in cui lo studio di consulenza posseda anche l'autorizzazione ad esercitare l'attività di autoscuola o di scuola nautica, l'ingresso e l'ufficio di segreteria adibiti al ricevimento del pubblico e degli incarichi possono essere condivisi, ferma restando l'esistenza separata dell'aula in cui sostenere le lezioni di teoria per l'autoscuola o la scuola nautica.



4. Qualora il titolare o legale rappresentante intenda trasferire la sede del proprio studio di consulenza, deve preventivamente richiedere specifica autorizzazione alla Provincia, che verifica il possesso dei requisiti di cui al presente articolo e la disponibilità numerica ai sensi dell'articolo 3.
5. Il disposto del presente articolo si applica anche agli Studi di consulenza autorizzati antecedentemente alla data del 5.9.1991 che presentino istanza di trasferimento di sede o di variazioni ai sensi dei successivi artt. 10 e 11.
6. La modifica dei locali senza autorizzazione, lo svolgimento nei locali autorizzati di attività diverse da quelle indicate al comma 1 e non inerenti la circolazione dei mezzi di trasporto e l'acquisizione di incarichi al di fuori dei locali autorizzati costituiscono irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 33.

Art. 9 - Sedi secondarie

1. Il titolare o legale rappresentante dello Studio di consulenza che intenda aprire ulteriori sedi deve avanzare istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, per ognuna di esse, alla Provincia in cui sono ubicate.
2. Le autorizzazioni all'apertura di sedi secondarie vengono rilasciate nel rispetto della programmazione numerica di cui all'articolo 3.
3. Per ogni sede deve essere nominato un preposto abilitato all'esercizio dell'attività di consulenza, che possieda tutti i requisiti morali, soggettivi e professionali di cui agli articoli 5 e 6. Può ricoprire tale carica un socio per le società in nome collettivo, il socio accomandatario per le società in accomandita semplice o per azioni, un amministratore di società oppure un institore ai sensi dell'art. 2203 c.c. ("colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale") inserito stabilmente nell'organico dell'impresa in qualità di socio, dipendente, collaboratore familiare o associato in partecipazione.
4. I locali delle sedi secondarie sono soggetti a quanto disposto dall'articolo 8. Per ogni nuova sede sia versato il contributo una tantum di € 200,00 e dovrà disporre di locali idonei ai sensi del presente regolamento e di una capacità finanziaria di € 51.645,69.

Art. 10 - Trasferimento del complesso aziendale e modifiche societarie

1. Se intervengono variazioni sostanziali dei presupposti e delle condizioni sulla base dei quali l'autorizzazione di cui all'articolo 4 è stata rilasciata, il titolare o legale rappresentante è tenuto a presentare istanza alla Provincia per il rilascio di una nuova autorizzazione.
2. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare, l'avente causa richiede l'autorizzazione con le modalità di cui all'articolo 4 in sostituzione del dante causa, che dichiara contemporaneamente di volervi rinunciare.
3. La Provincia rilascia, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e della disponibilità all'interno della programmazione provinciale, una nuova autorizzazione a favore del cessionario e contestualmente revoca la vecchia autorizzazione, che il cedente deve riconsegnare in originale all'Ufficio provinciale competente insieme alle tessere di riconoscimento di cui al successivo art. 27 comma.
4. Fino al momento del rilascio del suddetto provvedimento, la titolarità e la responsabilità professionale dello Studio di consulenza continua a gravare sul dante causa.
5. La validità dell'autorizzazione intestata al cedente non potrà comunque superare novanta giorni dalla data dell'atto di cessione d'azienda.
6. Al cedente è consentito solo completare le pratiche relative all'attività di consulenza in sospeso, ma non potrà assumere nuovi incarichi.



7. Rientrano nella disciplina dei precedenti commi anche i casi di passaggio da impresa individuale a società e di trasformazione di forme societarie e qualsiasi altro caso di mutamento civilistico nella titolarità dell'impresa.

8. Il proseguimento dell'attività senza autorizzazione costituisce esercizio non autorizzato o abusivo della professione ed è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 35 del presente Regolamento.

9. La mancata presentazione della domanda di cui al comma 1 costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del presente Regolamento.

10. L'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci che non siano amministratori o legali rappresentanti va comunicato alla Provincia, che ne prende atto, con allegata copia del verbale di modifica dei patti sociali.

Art. 11 - Decesso, incapacità fisica o recesso dalla società del titolare dell'autorizzazione

1. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare o legale rappresentante in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività di consulenza può essere proseguita in via eccezionale e provvisoria, per un periodo massimo di due anni, dagli eredi o da altro socio o amministratore di società o dai familiari del titolare che siano in grado di documentare di aver collaborato nella gestione dell'impresa, anche in carenza del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

2. La domanda di prosecuzione provvisoria dell'attività di cui al comma 1 va inoltrata entro trenta giorni dall'evento, corredata dal certificato di morte o dal certificato medico attestante l'incapacità fisica.

3. La Provincia, previa verifica della documentazione prodotta, autorizza la continuazione temporanea dell'attività.

4. La scadenza di cui al comma 1 può essere prorogata, a domanda degli interessati e in presenza di gravi e comprovati motivi, per un periodo massimo di un anno.

5. Rientra nella disciplina di cui al presente articolo anche il caso di recesso dalla società dell'unico socio in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

6. Il proseguimento dell'attività senza autorizzazione o scaduto il termine di cui al comma 1 senza che venga conseguita l'idoneità professionale costituisce esercizio non autorizzato o abusivo della professione ed è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 34 del presente Regolamento.

7. La mancata o tardiva presentazione della domanda di cui al comma 2 costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del presente Regolamento.

TITOLO III

ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE

Art. 12 - Finalità

1. Il presente Titolo disciplina le modalità per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 agosto 1991, n. 264 e s.m.e i.

Art. 13 - Norme Generali

1. Gli esami di idoneità professionale si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomo e donna ed assicurino economicità e celerità di espletamento.



2. Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati dal Dirigente del Servizio provinciale competente.
3. Gli esami di abilitazione si svolgono, di massima, con cadenza annuale, salvo diversa determinazione del Responsabile del Servizio competente in relazione alle richieste degli utenti.

Art. 14- Soggetti interessati

1. Sono tenuti a conseguire l'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza, previo superamento di esame di idoneità di cui all'art. 5 della Legge n. 264/91:
 - a) coloro che intendono esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
 - b) coloro che subentrano per decesso o per sopravvenuta incapacità fisica del titolare di impresa individuale, del socio o dell'amministratore di società in possesso del titolo professionale;
 - c) coloro che, pur avendo intrapreso l'esercizio dell'attività di consulenza anteriormente al 5.9.1991 (pertanto, con conversione della licenza di P.S. in autorizzazione provinciale), intendano avviare nuovi studi di consulenza.

Art. 15 - Requisiti e titoli per l'ammissione agli esami

1. Possono essere ammessi a sostenere l'esame di idoneità coloro che sono in possesso dei requisiti di seguito riportati:
 - avere la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente ed essere comunque stabiliti in Italia;
 - avere raggiunto la maggiore età;
 - non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, 648 bis del Codice Penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione. Per i delitti sopra elencati, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale;
 - non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione, previste dalla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e s.m.e i. e dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e s.m.e i.;
 - non essere interdetto o inabilitato;
 - essere in possesso di diploma di istituto secondario di secondo grado o titolo di studio equipollente.
2. Possono essere ammessi all'esame producendo, in sostituzione del titolo di studio, l'attestato di partecipazione ad apposito corso di formazione professionale di cui all'art. 4, commi 6 e 7 della L. n. 11/1994:
 - i soggetti subentranti nell'attività, in caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'idoneità professionale;
 - i soci ed i familiari del titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, come individuati dall'art. 4, comma 7 della L. n. 11/1994;
 - i soggetti che dimostrano di aver esercitato effettivamente l'attività di consulenza automobilistica da meno di tre anni anteriormente al 5.9.91., sulla base di licenza esercitata sulla base di licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S.



3. I soggetti che dimostrino di aver esercitato effettivamente l'attività di consulenza automobilistica da più di tre anni, ma meno di cinque, anteriormente al 5.9.91, possono essere ammessi all'esame in carenza del titolo di studio e senza l'attestato di partecipazione al corso di formazione professionale. L'esperienza posseduta può essere dimostrata a mezzo di qualsiasi atto o documento probante quali libri paga, attestazioni di versamento dei contributi previdenziali, atti notori, ecc.

Art. 16 - Avviso pubblico

1. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale viene fissata mediante avviso pubblico, contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.

2. L'avviso viene affisso all'Albo Pretorio della Provincia per giorni 60 (sessanta) consecutivi, pubblicato nel sito Web dell'Ente, nonché inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Motorizzazione Civile di Vibo Valentia (di seguito denominato Motorizzazione Civile di Vibo Valentia).

3. La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione è fissato in giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione.

4. Con l'Avviso Pubblico è messo a disposizione degli interessati l'elenco completo dei quesiti facenti parte della prova d'esame.

Art. 17- Domanda di ammissione all'esame

1. Coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale devono presentare domanda in bollo alla Provincia di Vibo Valentia, secondo il fac-simile reperibile sul sito web della Provincia – ALLEGATO 2), con la quale dichiarano, ai sensi degli artt. 46 – 47 del DPR n. 445/2000, quanto di seguito elencato:

a. generalità, residenza e cittadinanza;

b. possesso del necessario titolo di studio, ovvero dell'attestato di partecipazione al previsto corso di formazione professionale;

c. possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 15, comma 1.

2. Ai sensi del DPR 445/2000, art. 39, la firma in calce alla domanda non va autenticata, tuttavia, contenendo l'istanza dichiarazioni sostitutive, va apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione se la domanda viene consegnata di persona. In alternativa l'istanza può essere inviata per posta unitamente a copia fotostatica leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

3. Alla domanda vanno allegati:

- l'attestazione del pagamento dei diritti di segreteria, come quantificati all'Allegato B).

In nessun caso la somma verrà restituita;

- una marca da bollo del valore corrente, da apporre sull'attestato. In caso di esito negativo della prova, la marca verrà restituita.

4. La Provincia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore o per errate spedizioni via fax.

Art. 18 - Ammissione all'esame e relative procedure

Il Servizio competente:



- a) provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione. Il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza del bando;
- b) redige l'atto dirigenziale di ammissione o di esclusione alla sessione d'esame;
- c) predispose l'elenco degli ammessi, che viene affisso all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito web della Provincia di Vibo Valentia per giorni 15 (quindici) consecutivi, unitamente alla comunicazione della data di svolgimento della prova d'esame che ha valore di notifica a tutti gli effetti.
- d) comunica ai candidati esclusi, con lettera raccomandata AR, i motivi della non ammissione;
- e) provvede al rilascio degli attestati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di omologazione del verbale.

Art. 19 - Commissione d'esame

1. La Commissione d'esame viene istituita con decreto del Presidente della Provincia ed è composta come segue:
 - il Presidente, Dirigente del Settore Trasporti, ovvero membro designato fra funzionari appartenenti al profilo tecnico o amministrativo di categoria D;
 - un esperto designato dalla Motorizzazione Civile di Vibo Valentia;
 - un componente designato dal Dirigente del Servizio, appartenente all'ufficio Trasporti della Provincia ;
2. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente del competente Servizio.
3. Per ogni membro della Commissione e per il segretario viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.
4. La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e si riunisce in seduta su convocazione del Presidente.
5. I componenti non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o sindacale od in seno ad associazioni professionali di categoria.
6. La Commissione d'esame dura in carica tre (3) anni dalla data del provvedimento di nomina.
7. A ciascun componente della Commissione ed ai relativi supplenti in caso di assenza vengono corrisposti per ogni sessione d'esame, se spettanti, i gettoni di presenza,
8. In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile.

Art. 20 - Modalità di svolgimento dell'esame

1. Durante la prova d'esame non è permesso ai partecipanti comunicare fra loro verbalmente o per iscritto ovvero mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della Commissione.
2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta recante il timbro d'ufficio e la sigla di un componente della Commissione. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
3. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza di tali disposizioni ed il concorrente che contravviene viene escluso dalla prova d'esame.

Art. 21 - Prova d'esame

1. L'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti sulle seguenti discipline:
 - a) la circolazione stradale,
 - b) il trasporto di merci,



- c) la navigazione,
 - d) il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.),
 - e) il regime tributario.
2. Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti devono essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato ed in corso di validità.
 3. A ciascun aspirante viene consegnata una scheda, predisposta dalla Commissione, contenente venticinque quesiti, cinque per ciascuna delle cinque discipline oggetto d'esame.
 4. La prova d'esame ha una durata di due ore e si considera superata dai candidati che rispondono in maniera esatta ad almeno quattro dei cinque quesiti previsti per ogni disciplina formante oggetto del programma d'esame.
 5. Al termine della seduta d'esame la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina. Detto elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene affisso il medesimo giorno o nei giorni successivi nella sede della prova d'esame e all'Albo Pretorio online dell'Ente per giorni 15 (quindici) consecutivi.

Art. 22 - Rilascio, accertamenti e revoca dell'attestato di idoneità professionale

1. Al candidato che ha superato l'esame viene rilasciato un attestato avente validità illimitata nel tempo, che certifica l'idoneità professionale.
2. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, la Provincia effettua, anche dopo il rilascio dell'attestato, controlli a campione e in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di ammissione all'esame.
3. Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l'esame in difetto dei requisiti prescritti dal presente titolo, il Dirigente del Servizio competente procede, con proprio provvedimento, alla revoca dell'attestato. Inoltre, nel caso di dichiarazione non veritiera, la Provincia di Vibo Valentia segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria affinché rilevi l'eventuale sussistenza di reati.

Art. 23.- Accesso agli atti della procedura

1. E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

TITOLO IV

GESTIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 24 - Inizio attività

1. L'attività autorizzata ai sensi dell'articolo 4 dovrà essere intrapresa entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione. Il termine può essere prorogato, su richiesta motivata degli interessati, per un periodo comunque non superiore a ulteriori novanta giorni.
2. Il mancato rispetto dei termini per l'inizio dell'attività costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del presente Regolamento.



Art. 25 - Cessazione dell'attività

1. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 decida di rinunciare all'esercizio dell'attività di consulenza spontaneamente e incondizionatamente, dovrà inviare apposita comunicazione alla Provincia entro trenta giorni dalla registrazione della cessazione di attività all'ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Vibo Valentia, allegando il provvedimento originale di autorizzazione e le tessere di riconoscimento di cui al successivo art. 27. Nella nota va dichiarato altresì che tutte le pratiche relative all'attività di consulenza sono state espletate e non sussistono incarichi sospesi, oppure che gli incarichi non ancora conclusi sono stati trasferiti ad altro Studio di consulenza autorizzato.
2. Sulla base della suddetta comunicazione la Provincia prende atto dell'avvenuta cessazione.
3. L'attività dello Studio di consulenza si intende comunque cessata se viene appurato che non sono state registrate formalità sul Registro - giornale di cui all'articolo 30 per un periodo superiore ad un anno.
4. La mancata comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del presente Regolamento.

Art. 26 - Sospensione dell'attività

1. Il titolare o legale rappresentante può richiedere la sospensione dell'attività di consulenza, sulla base di istanza in bollo, in presenza di gravi e comprovati motivi che provochino la temporanea impossibilità di proseguire l'attività.
2. La sospensione di cui al comma 1, autorizzata con provvedimento del Dirigente del Servizio competente, che ne fissa la durata, non potrà comunque superare sei mesi, eventualmente prorogabili per un massimo di ulteriori sei mesi su istanza dell'interessato, per gravi e comprovati motivi.
3. Decorso il termine stabilito senza che sia ripresa l'attività, l'autorizzazione viene revocata d'ufficio.
4. La sospensione dell'attività senza la prescritta autorizzazione costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del presente Regolamento.
5. L'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione costituisce esercizio non autorizzato della professione ed è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 35.

Art. 27 - Accesso agli sportelli della Motorizzazione Civile

1. Gli Studi di consulenza possono avvalersi, per l'accesso agli sportelli della Motorizzazione Civile, del seguente personale, anche se non in possesso dell'idoneità professionale di cui all'articolo 6:
 - titolare o legale rappresentante;
 - soci abilitati dall'atto costitutivo della società;
 - personale dipendente, assunto regolarmente con qualsiasi tipo di contratto;
 - collaboratori familiari che prestino in modo continuativo la propria attività lavorativa nello Studio di consulenza;
 - associati in partecipazione con poteri di rappresentanza;
 - associati in partecipazione con apporto di lavoro nello Studio di consulenza.
2. Ai fini dell'accesso i soggetti di cui al comma 1 vengono identificati mediante tessera di riconoscimento rilasciata dalla Provincia sulla base di istanza in bollo avanzata dal titolare o legale rappresentante, secondo il fac-simile reperibile sul sito della Provincia di Vibo Valentia.

Art. 28- Orario di apertura



1. Entro trenta giorni dall'inizio dell'attività lo Studio di consulenza deve rendere noto alla Provincia l'orario di apertura al pubblico, da esporre in modo visibile nei locali autorizzati.
2. Qualsiasi variazione dello stesso va comunicata alla Provincia entro trenta giorni.
3. Il mancato rispetto di quanto disposto ai commi precedenti costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del presente Regolamento.

Art. 29 - Tariffe

1. Le tariffe applicate dallo Studio di consulenza vanno affisse in modo visibile e permanente nei locali di acquisizione degli incarichi.
2. La mancata esposizione dei prezzi costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del presente Regolamento.

Art. 30 - Registro – giornale

1. Il titolare o legale rappresentante è tenuto a redigere e conservare nella sede di svolgimento dell'attività di consulenza un Registro – giornale in cui annotare tutti gli incarichi commissionati, numerato progressivamente e bollato in ogni pagina ai sensi dell'art. 2215 c.c.
2. Le annotazioni sul registro-giornale vanno riportate secondo i criteri di cronologia ed immediatezza. Gli incarichi vengono registrati giornalmente nell'ordine in cui sono assunti.
3. Nel registro vanno annotati:
 - il numero progressivo e la data dell'incarico;
 - i dati identificativi del committente. Nell'ipotesi in cui si tratti di un operatore economico (concessionario, rivenditore, ecc.), accanto ai suoi dati dovrà essere riportato il nominativo della persona fisica o giuridica per conto della quale l'incarico viene commissionato;
 - i dati identificativi del relativo mezzo di trasporto (numero di targa e/o telaio) o del documento di circolazione o di guida (numero e data di rilascio della patente);
 - la natura dell'incarico;
 - il tipo di adempimento a cui l'incarico si riferisce;
 - la data dell'eventuale rilascio della ricevuta di cui al successivo art. 31.
4. La mancata annotazione anche di uno solo degli elementi di cui sopra, l'annotazione tardiva, le cancellature o gli errori nella tenuta del Registro – giornale costituiscono irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del presente Regolamento.
5. Il Registro - giornale può essere tenuto anche su supporto informatico, purché nel rispetto delle procedure stabilite dal Ministero delle Finanze con Decreto Legge 10 giugno 1994, n. 357, art. 7 comma 2, convertito nella Legge 8 agosto 1994, n. 489 e modificato dall'art. 3 della Legge 21 novembre 2000, n. 342.

Art. 31 - Ricevute di consegna dei documenti di circolazione dei mezzi di trasporto o dei documenti di abilitazione alla guida

Quando gli utenti consegnano agli Studi di consulenza i documenti di circolazione dei mezzi di trasporto o i documenti di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza, l'addetto ad eseguire l'incarico rilascia agli stessi una ricevuta sostitutiva prevista dall'art. 7 della L. 264/1991 e dall'art. 92 del c.d.s., ai fini degli adempimenti di competenza, a fronte della presa in consegna di uno dei seguenti documenti:

- Patente di guida, carta di qualificazione del conducente (CQC), certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli ed autoveicoli (CAP), certificato di abilitazione professionale per il trasporto di merci pericolose (CFP-ADR), certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (CIG);



- carta di circolazione relativa ad autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ed altri documenti utili al fine della circolazione dei veicoli (licenze conto proprio, attestato ATP, certificato ADR, certificato ispezione cisterna, certificato integrativo carrozzerie scarrabili).

2. La ricevuta, deve essere rilasciata dagli studi di consulenza, mediante procedura informatizzata, attraverso il CED della Direzione Generale per la Motorizzazione, per espressa previsione ha validità massima di trenta giorni dalla data del rilascio, non è rinnovabile e non è reiterabile ed è annotata sul Registro – giornale.

In forza delle disposizioni contenute nel succitato D.M. 11 novembre 2011, deve escludersi la possibilità del rilascio delle ricevute sostitutive secondo modalità diverse da quelle illustrate.

Pertanto il rilascio di ricevute sostitutive effettuato senza che ne sia stata richiesta la stampa al CED è da ritenersi irregolare (salvo la sussistenza di fatti più gravi che integrino la fattispecie del rilascio abusivo di ricevuta, così come sanzionato dall'art. 92, comma 3 del c.d.s.), anche se compiuto in occasione di temporanee interruzioni o malfunzionamenti dei collegamenti telematici.

Qualsivoglia altra tipologia di attestazione rilasciata dallo Studio di Consulenza ancorché finalizzata a dimostrare la presa in carico degli adempimenti sopra descritti non può in alcun caso prendere luogo della ricevuta sostitutiva né mutuarne in alcun modo gli effetti al fine della regolarità della circolazione su strada, trattandosi di mere dichiarazioni unilaterali la cui validità ha esclusivamente valore tra le parti.

3. Per espressa previsione dell'art. 92, comma 2 c.d.s., della L. 120/2010, la ricevuta sostitutiva ha validità massima di 30 giorni, non è rinnovabile e non è reiterabile.

Trascorso tale termine gli studi di consulenza mettono a disposizione dell'utente l'originale oppure l'estratto dei documenti eventualmente emanato dagli uffici pubblici che ne curano il rilascio.

5. Chiunque rilascia la ricevuta di cui al presente articolo abusivamente o in maniera irregolare, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 36 del presente regolamento.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 32 - Vigilanza

1. La Provincia esercita funzioni di vigilanza sul rispetto delle norme del presente Regolamento e della legislazione vigente da parte dei soggetti che esercitano attività di consulenza.

2. Per l'esercizio dell'attività di controllo il Dirigente competente ricorre a personale dipendente della Provincia di Vibo Valentia

3. I soggetti di cui al comma 2 effettuano il controllo sull'attività attraverso i seguenti strumenti:

- accesso ai locali in cui ha sede lo Studio di consulenza, sulla base della comunicazione degli orari di servizio di cui all'articolo 28;
- controlli amministrativi per la verifica della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 5;
- assunzione diretta di informazioni;
- rilievi descrittivi, fotografici e copie di documenti;
- presa visione del Registro-giornale per la verifica della corretta tenuta dello stesso e delle eventuali irregolarità commesse nel rilascio di ricevuta.

4. Qualora, nell'espletamento delle attività di vigilanza, il personale di cui al comma 2 riscontri comportamenti o fatti ritenuti illeciti il cui controllo spetta ad altri Enti o Uffici Pubblici, ad essi ne sarà fatta comunicazione per quanto di competenza.



Art. 33 - Irregolarità

1. Con il termine irregolarità si intende, oltre a quanto esplicitamente individuato dai precedenti articoli con esclusione di quanto previsto all'articolo 36 per il rilascio abusivo di ricevuta, ogni comportamento o fatto realizzato dal titolare o legale rappresentante dello Studio nell'ambito dello svolgimento dell'attività di consulenza che non sia conforme a quanto disposto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
2. In caso di accertata irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza, il Dirigente competente emana atto di diffida e, contestualmente, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a €500,00.
3. Qualora, a seguito di provvedimento di diffida, il titolare o legale rappresentante non rimuova il comportamento o fatto accertato come irregolare entro il termine assegnato, si realizza irregolarità persistente. Non costituisce irregolarità persistente la rilevazione di più irregolarità durante un unico accertamento.
4. Si ha irregolarità ripetuta in caso di recidiva, ossia quando la stessa violazione già accertata viene ripetuta nei tre anni successivi. Non costituisce irregolarità ripetuta la rilevazione di più irregolarità durante un unico accertamento.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 si applica, nei confronti dello Studio di Consulenza, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 2.582,00 e, contestualmente, la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 per un periodo da uno a sei mesi.
6. Nell'ottica dei principi di tipicità e gradualità dell'illecito amministrativo, l'esatto importo delle sanzioni e il periodo di sospensione di cui al comma precedente sono determinati dalla gravità del comportamento illecito.
7. Durante il periodo di sospensione lo Studio di Consulenza non può esercitare l'attività di consulenza. Lo svolgimento dell'attività in tale periodo costituisce esercizio non autorizzato della professione ed è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 35.

Art. 34- Grave abuso

1. L'accertamento di gravi abusi nella gestione dell'attività, così come identificati nel presente Regolamento, con esclusione di quanto previsto all'articolo 36 per il rilascio abusivo di ricevuta, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 5.164,00 e con la revoca dell'autorizzazione, fatta salva l'eventuale responsabilità civile e penale.
2. L'esatto importo della sanzione, compresa nella fascia di cui al comma precedente, è determinato dalla gravità del comportamento illecito.
3. In caso di revoca dell'autorizzazione il titolare o legale rappresentante non può presentare istanza per il conseguimento di una nuova autorizzazione se non decorso almeno un anno dall'emanazione del provvedimento di revoca.

Art. 35- Esercizio abusivo o non autorizzato dell'attività di consulenza

1. Chiunque eserciti l'attività di consulenza senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 10.329,00.
2. La Provincia, oltre ad applicare la suddetta sanzione, dà comunicazione dell'illecito di cui sopra all'autorità giudiziaria, per l'eventuale concorso con esercizio abusivo della professione.
3. Commette esercizio abusivo della professione il titolare o legale rappresentante che esercita l'attività di consulenza in carenza dell'attestato di idoneità professionale, quando richiesto. Tale illecito è punito penalmente ai sensi dell'art. 348 del codice penale.



4. Perché sussista l'illecito di cui al comma precedente non occorre che l'attività sia svolta in modo continuativo, essendo sufficiente anche il compimento di un solo atto illegale, purché svolto a titolo oneroso.

Art. 36 - Rilascio di ricevuta

1. Il rilascio abusivo della ricevuta di cui all'articolo 31 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389,00 a € 1.559,00. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio l'autorizzazione viene revocata.

2. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00.

TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 37- Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

2. Gli importi di tutte le sanzioni indicate nel presente regolamento devono intendersi automaticamente aggiornati ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in vigore.


Art. 38 - Adeguamento normativo

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute e vincolanti norme statali, regionali e statutarie. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 39- Diritti di segreteria

Gli importi per diritti di istruttoria relativi agli adempimenti amministrativi delle Agenzie di Consulenza sono specificati nella Tabella del presente Regolamento, meglio denominata come Allegato B), e corrisposti all'Amministrazione di Vibo Valentia sul C/C. n. 654889.

Autorizzazione apertura autoscuola	€ 200,00
Cambio denominazione sociale	€ 50,00
Cambio sede (stesso Comune)	€ 40,00
Modifica compagine sociale	€ 50,00
Sopralluogo verifiche tecniche	€ 50,00
Rilascio tesserini	€ 10,00
Rilascio attestati	€ 20,00
Rilascio duplicati attestati	€ 20,00



ALLEGATO 1)
MODELLO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTIVITA' DI CONSULENZA

Marca da Bollo

Alla PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Servizio Amministrativo Trasporti
VIBO VALENTIA

Oggetto: Richiesta autorizzazione per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Il/La sottoscritto/a nato/a il _____
residente a in Via/P.zza _____ n. _____
codice fiscale _____ telefono n. _____ cellulare n. _____

- nella qualità di titolare della ditta,
- nella qualità di rappresentante legale della società _____

CHIEDE


l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto da esercitare presso il Comune di _____;
Allo scopo, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità,

DICHIARA

di possedere i seguenti requisiti:

- di essere cittadino italiano o di uno dei paesi dell'Unione Europea;
- di essere residente nel comune di _____
- di avere raggiunto la maggiore età;
- di non essere stato sottoposto a misure amm.ve di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- di non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dall'art. 10 della legge 31 marzo 1965 n. 575 "Disposizioni contro la mafia";
- di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale conseguito in data _____
- di essere in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato, conseguito nell'anno scolastico ____/____ presso l'istituto _____ di _____ prov. _____
- di essere in possesso di adeguata capacità finanziaria;
- di avere il possesso o comunque la possibilità di utilizzare idonei all'esercizio dell'attività.

Allega alla presente:



ALLEGATO 2)

DOMANDA DI ESAME

MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI PER CONSULENTI AUTOMOBILISTICI DOMANDA PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

MARCA DA BOLLO
€ 14,62

AL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO TRASPORTI
VIA C PAVESE 89900
VIBO VALENTIA

QUESTO MODULO CONTIENE DELLE **AUTOCERTIFICAZIONI** RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 (TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA). IL DICHIARANTE E' CONSAPEVOLE DELLA DECADENZA DAI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 75 E DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 IN CASO DI **DICHIARAZIONI FALSE**, FALSITA' NEGLI ATTI, USO O ESIBIZIONE DI ATTI FALSI O CONTENENTI DATI NON RISPONDENTI A VERITA'. IL DICHIARANTE FORNISCE I DATI SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' ED E' CONSAPEVOLE CHE L'AMMINISTRAZIONE PROCEDERA' AI **CONTROLLI** PREVISTI DALL'ART. 71 DEL TESTO UNICO.

QUADRO A) - DATI ANAGRAFICI DEL CANDIDATO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____
NATO/A A _____ PROV. _____ IL ____/____/____
RESIDENTE IN _____ PROV. _____ CAP _____
VIA/C.SO/P.ZZA _____
CODICE FISCALE _____ TEL. _____

QUADRO B) - DOMANDA

CHIEDE

DI ESSERE AMMESSO/A A SOSTENERE L'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE N.264/91.

QUADRO C) - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

E DICHIARA:

- DI ESSERE CITTADINO ITALIANO;
- DI ESSERE MAGGIORENNE;
- DI ESSERE CITTADINO DI PAESE EXTRACEE/APOLIDE E DI POSSEDERE:
- PERMESSO DI SOGGIORNO;
- RICEVUTA DELLA DICHIARAZIONE DI SOGGIORNO;
- CARTA DI SOGGIORNO;
- DI NON ESSERE DELINQUENTE ABITUALE, PROFESSIONALE O PER TENDENZA;
- DI NON ESSERE STATO SOTTOPOSTO A MISURE DI SICUREZZA PERSONALI O ALLE MISURE DI PREVENZIONE PREVISTE DALLA LEGGE 27.12.1956 N.1423, COME SOSTITUITA DALLA LEGGE 0.08.1988 N.327, NONCHE' DAL DECRETO LEGISLATIVO 159/2011, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA ED INTEGRATA, FATTI SALVI GLI EFFETTI DI PROVVEDIMENTI RIABILITATIVI;
- DI NON ESSERE STATO CONDANNATO A PENA DETENTIVA NON INFERIORE A TRE ANNI, FATTI SALVI GLI EFFETTI DI PROVVEDIMENTI RIABILITATIVI.
- DI POSSEDERE DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA DI SECONDO GRADO, CONSEGUITO PRESSO L'ISTITUTO _____ CON SEDE _____ ANNO SCOLASTICO ____/____.

CHE L'INDIRIZZO PRESSO IL QUALE INVIARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'ESAME E' IL SEGUENTE:
COMUNE: _____ PROV. _____ CAP _____
VIA/C.SO/P.ZZA/ _____
 TEL. _____ CELL. _____ E-MAIL _____

LUOGO E DATA FIRMA ()**

(**) LA SOTTOSCRIZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ALLEGATE NON E' SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE QUANDO LA FIRMA VIENE APPOSTA IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO, PREVIA ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE. IN ALTERNATIVA, L'ISTANZA PUO' ANCHE ESSERE CONSEGNATA A MANO DALL'INTERESSATO O DA TERZI, O SPEDITA PER MEZZO DEL SISTEMA POSTALE **GIA' SOTTOSCRITTA** E DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA FOTOCOPIA (FRONTE-RETRO) LEGGIBILE DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO (DA NON COMPILARE):

IL SOTTOSCRITTO _____, IN QUALITA' DI IMPIEGATO ADDETTO



ATTESTA:

CHE LA FIRMA IN CALCE ALLA DOMANDA E' STATA APPOSTA IN SUA PRESENZA IN DATA ____/____/____. IL SOTTOSCRITTORE E' STATO IDENTIFICATO A MEZZO ESIBIZIONE DI

_____, RILASCIATO DA _____, IN DATA ____/____/____.

CHE LA DOMANDA E' PERVENUTA PER MEZZO DEL SISTEMA POSTALE O A MANI DELL'INTERESSATO O DI TERZI, GIA' SOTTOSCRITTA E CORREDATA DELLA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE.

CHE LA DOMANDA E' PERVENUTA COMPLETA DELL'ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO DI € ____ PER DIRITTI DI SEGRETERIA
SUL C/C N. _____ INTESTATO A: PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

TIMBRO E FIRMA DELL'IMPIEGATO ADDETTO

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 30/06/2003 N° 196 (CODICE PROTEZIONE DATI PERSONALI)

I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati della Provincia di VIBO VALENTIA SERVIZIO TRASPORTI secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal Decreto legislativo n.196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge n.264/91 e n.11/94. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196. Titolare del trattamento dei dati è la PROVINCIA DI VIBO VALENTIA cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

SPAZIO DISPONIBILE PER EVENTUALE DELEGA A PRIVATI (DIVERSI DAGLI INTERMEDIARI PROFESSIONALI):

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DELEGA IL SIG./LA SIG.RA _____ NATO/A A _____

IL ____/____/____ A PRESENTARE LA DOMANDA IN SUA VECE. INFORMA IL DELEGATO CHE E' TENUTO A PRODURRE ALL'UFFICIO RICEVENTE UNA FOTOCOPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITA' PER I CONTROLLI PREVISTI DALL'ART.9 DELLA LEGGE N. 264/91 (ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO).

DATA ____/____/____ FIRMA DEL DELEGANTE _____

ATTENZIONE: IL PRESENTE FOGLIO, RILASCIATO IN COPIA, ATTESTA L'AVVENUTO RICEVIMENTO DELLA DOMANDA.



ALLEGATO 3)
MODELLO ATTESTATO DI IDONEITA'
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
ATT. N. / del

- ATTESTATO -

DI IDONEITA' PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

IL DIRIGENTE


- Visto l'art. 5, comma 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive integrazioni e modificazioni;
- Visto il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 16 aprile 1996 n. 338;
- Visto l'art. 105, comma 3, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- Visto il Regolamento Provinciale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. ___ del ___;
- Visto l'esito favorevole dell'esame sostenuto in data

ATTESTA

che il/la Sig./ra nato/a a il è
professionalmente idoneo/a all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto ai sensi e per gli effetti della legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modificazioni.

Il Presidente della Commissione
IL DIRIGENTE
TIMBBRO
D'UFFICIO

ALLEGATO 4)
MODELLO CAPACITA' FINANZIARIA
(D.M. 9 NOVEMBRE 1992)



CARTA INTESTATA DELL'ISTITUTO DI CREDITO O DELLA SOCIETÀ FINANZIARIA

ATTESTAZIONE

A richiesta dell'interessato si attesta che questo istituto di credito/società finanziaria ha

concesso al Sig./Sig.ra _____


/ alla Società _____

un affidamento di € _____ (in lettere _____)

nella forma tecnica di _____

Luogo e data _____

Timbro e firma



ALLEGATO A)

INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA PER LA PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE AGENZIE DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO CUI APPLICARE LA RELATIVA FORMULA DI ANALISI DI PROGRAMMAZIONE SEDI VACANTI – INDICAZIONE FABBISOGNO ANNO 2012.

Ambiti territoriali Agenzie di consulenza Provincia di Vibo Valentia

Ambiti	COMUNI	N. vetture imm.	Ag. N. Max	Ag. N. max Arr.	Ag. Esistenti	Disp. Ap.
A	Vibo Valentia	29984			9	
	Briatico	3136			1	
	Cessaniti	2737				
	Ionadi	2773			1	
	San Gregorio D'Ippona	2034				
	Sant'Onofrio	2412				
	Stefanaconi	1909				
	Totale	44985	18,74	19	11	8
B						
	Pizzo Calabro	6433			3	
	Capistrano	775				
	Filogaso	997				
	Filadelfia	3679			2	
	Francavilla Angitola	1426				
	Maierato	1909				
	Monterosso Calabro	1292				
	Polia	809				
	Totale	17320	7,21	7	5	2
C						
	Mileto	5628			1	
	Acquaro	1669			1	
	Arena	1050				
	Dasà	971				
	Gerocarne	2076				
	Filandari	1671			1	
	Francica	1364				
	Dinami	1683				
	Rombiolo	3574				
	San Calogero	3613			1	
	San Costantino	1669				
	Totale	24968	10,4	10	4	6
	Serra San Bruno	4540			2	



	Brognaturo	481				
	Fabrizia	1679				
	Mongiana	556				
	Nardodipace	911				
	Pizzoni	783				
D	San Nicola da Crissa	1055				
	Simbario	1035				
	Sorianello	1230				
	Soriano Calabro	2649			1	
	Spadola	625				
	Vallelonga	524				
	Vazzano	703				
	Totale	16771	6,99	7	3	4
	Tropea	5312			2	
	Drapia	1591				
	Ioppolo	1604				
	Limbadi	2589				
	Nicotera	5230				
E	Parghelia	1083				
	Ricadi	4058			1	
	Spilinga	1272				
	Zaccanopoli	641				
	Zambrone	1352				
	Zungri	1554				
	Totale	26286	10,95	11	3	8
	Totale generale	130335	54,29	54	26	28



ALLEGATO B)

TABELLA PAGAMENTI

Autorizzazione apertura agenzia	€ 200,00
Cambio denominazione sociale	€ 50,00
Vidimazione ricevute (max 50)	€ 10,00
Cambio sede (stesso Comune)	€ 40,00
Modifica compagine sociale	€ 50,00
Sopralluogo verifiche tecniche	€ 50,00
Rilascio tesserini	€ 10,00
Rilascio attestati	€ 20,00
Rilascio duplicati attestati	€ 20,00
Domanda esami per attestato	€ 100,00
Richiesta sospensione attivita'	€ 20,00
Trasferimento complesso aziendale	€ 30,00
Contributo annuale spese per singola agenzia	€ 100,00
Certificazioni varie	€ 10,00



ALLEGATO C)

PROGRAMMA D'ESAME DISCIPLINE

A) *La circolazione stradale.*

- Veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità.
- Nozione di veicolo.
- Classificazione e caratteristiche dei veicoli.
- Masse e sagome limiti.
- Traino di veicoli.
- Norme costruttive e di equipaggiamento.
- Accertamenti tecnici per la circolazione.
- Destinazione ed uso dei veicoli.
- Documenti di circolazione ed immatricolazione.
- Estratto dei documenti di circolazione e di guida.
- Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici.
- Guida dei veicoli.
- Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.
- Formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.

B) *Il trasporto di merci.*

- Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.
- Comitati dell'albo e loro attribuzioni, Commissioni consultive provinciali per l'Albo.
- Iscrizioni nell'albo, requisiti e condizioni.
- Iscrizioni delle imprese estere.
- Fusioni e trasformazioni.
- Abilitazioni per trasporti speciali.
- Variazioni dell'albo.
- Sospensioni dall'albo.
- Cancellazione dall'albo.
- Sanzioni disciplinari.
- Effetti delle condanne penali.
- Reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi.
- Omissione di comunicazioni all'albo.
- Autorizzazioni.
- Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi.
- Trasporto merci in conto proprio.
- Licenze.
- Commissione consultive per le licenze, esame e parere.
- Elencazione delle cose trasportabili.
- Revoca delle licenze.
- Ricorsi.
- Servizi di piazza e di noleggio.
- Esenzioni dalla disciplina del trasporto merci.
- Trasporti internazionali.
- Scheda di trasporto.

C) *Navigazione.*



- Cenni sulle norme che regolano la navigazione in generale.
- Acque marittime entro ed oltre sei miglia dalla costa.
- Navi e galleggianti.
- Unità da diporto.
- Costruzione delle imbarcazioni da diporto.
- Accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi.
- Iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto.
- Rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze.
- Visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi.
- Collaudo e rilascio certificato d'uso dei motori.
- Competenze del R.I.Na.
- Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione, trasferimento).
- Cancellazione dai registri.
- Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e documenti per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di documenti.
- Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione.
- Noleggio e locazione.
- Importazione ed esportazione delle imbarcazioni, delle navi e dei motori.
- Regime fiscale ed assicurativo.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori.
- Validità e revisione delle patenti nautiche.
- Norme per l'esercizio dello sci nautico.

D) *Il P.R.A.*

- Legge del P.R.A.
- Legge istitutiva I.E.T.
- Compilazione delle note.
- Iscrizioni.
- Trascrizioni.
- Annotazioni.
- Cancellazioni.

E) *Il regime tributario.*

- Le imposte dirette ed indirette in generale.
- L'IVA: classificazione delle operazioni, momento impositivo.
- Fatturazione delle operazioni.
- Fatturazione delle prestazioni professionali.
- Ricevuta fiscale: forma e contenuti.
- Il principio di territorialità dell'imposta: operazioni internazionali e intercomunitarie.
- Registri contabilità IVA.
- Dichiarazione annuale IVA.
- Regimi speciali per la determinazione del reddito d'impresa e dell'IVA.
- Imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli.



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: *Regolamento per la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica.

Li, 23. 30. 2012



[Signature]
Il responsabile del servizio interessato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **favorevole** di regolarità contabile.

Li, 23-10-2012




[Signature]
Il responsabile del servizio AA.FF

Deliberazione Consiglio n. 18 del 29.10.2012

DEL CHE E' VERBALE

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARZIALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia di Vibo Valentia certifica che la su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 134, primo comma del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, inizia oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Vibo Valentia, li 06 NOV. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
-Francesco Marziali-

